

avv. Fabio RAPONI
P.E.C.: fabio.raponi@oav.legalmail.it
P.E.O.: fabio@raponilex.it
c.f. RPNFBA72L28H501I

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE DI LATINA

Ricorso

nell'interesse del Comune di Fiuggi (FR), c.f. 00127790608, in persona del Sindaco in carica Avv. Alioska Baccarini, rappresentato e difeso - in virtù di procura speciale e presupposta delibera di giunta in atti - dall'avvocato Fabio Raponi (c.f. RPNFBA72L28H501I), con domicilio digitale all'indirizzo PEC fabio.raponi@oav.legalmail.it;

c o n t r o

l'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di Frosinone, denominato "Egato Ambiente Frosinone" (EGAF), in persona del suo presidente Mauro Buschini quale legale rappresentante in carica;

la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante in carica;

e nei confronti

del Comune di Fumone (c.f. 00224450601), in persona del legale rappresentante in carica;

Comune di Colle San Magno (c.f. 82005110604), in persona del legale rappresentante in carica;

della Provincia di Frosinone (c.f. 01633570609), in persona del legale rappresentante in carica;

per l'annullamento

previa tutela cautelare

- 1) limitatamente all'ambito territoriale ottimale della Provincia di Frosinone, della deliberazione di giunta della regione Lazio 16 novembre 2022 n. 1063, pubblicata in B.U.R. n. 97 del 24 novembre 2022, recante << L.R. 14/2022- art. 3, c.6. *Approvazione dei criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso*>>;
- 2) del decreto a firma del vicepresidente della Regione Lazio 29 novembre 2022 n. T00188 recante <<Legge regionale 25 luglio 2022, n. 14, art. 3 - Costituzione dell'Assemblea dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di

Frosinone (FR) per la gestione integrata dei rifiuti>>;

- 3) della nota del 29.11.2022 a firma del vicepresidente della Regione recante avviso a tutti i sindaci della Provincia di Frosinone per la convocazione dell'assemblea del 7 dicembre 2022 alle ore 11.00 al fine di eleggere il Presidente dell'Assemblea e quindi il comitato direttivo;
- 4) delle decisioni assunte dall'assemblea dell'EGAF del 7 dicembre 2022, ivi incluse quelle aventi ad oggetto l'elezione del Presidente Mauro Buschini e del comitato direttivo;
- 5) della nota del 27 dicembre 2022 a firma del Presidente dell'EGAF recante convocazione dell'Assemblea dell'EGAF per il giorno 9 gennaio 2023 e della documentazione allegata, tra cui le bozze delle delibere da adottare, dello Statuto, della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/01/2023 al 31/12/2027;
- 6) della nota del 9 gennaio 2023 a firma del Presidente dell'EGAF recante convocazione dell'Assemblea dell'EGAF per il giorno 16 gennaio 2023 per discutere sull'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 e della documentazione allegata.
- 7) delle decisioni assunte dall'assemblea dell'EGAF del 9 gennaio 2023, ivi incluse quelle aventi ad oggetto: a) lo statuto dell'EGAF e la sua votazione ed approvazione; b) la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/01/2023 al 31/12/2027 e la sua votazione ed approvazione; c) la nomina del revisore dei conti;
- 8) delle decisioni assunte dall'assemblea dell'EGAF del 15 gennaio 2023 ivi incluse quelle aventi ad oggetto il bilancio di previsione per il 2023 e la sua votazione ed approvazione;
- 9) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente contestato nel ricorso limitatamente all'ambito territoriale ottimale della Provincia di Frosinone;

nonché

per la dichiarazione dell'inefficacia

di tutti gli atti conseguenti che saranno adottati dall'EGATO di Frosinone (EGAF).

FATTO

Con deliberazione del Consiglio regionale della regione Lazio n. 4 del **5 agosto 2020** (sottoscritta dall'allora Presidente del Consiglio regionale Mauro Buschini) è stato approvato, ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., il **piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio**, con il quale sono stati

delimitati (similmente a quanto già avvenuto per il servizio idrico integrato) cinque ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale che coincidono con le Province della Regione Lazio:

- ATO Frosinone
- ATO Latina
- ATO Rieti
- ATO Città Metropolitana di Roma Capitale
- ATO Viterbo

Con la **legge regionale 25 luglio 2022 n. 14** (in base al suo art. 12 entrata in vigore il 27 luglio 2022, giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R: n. 62 del 26 luglio 2022) è stata prevista la costituzione, l'attività e l'organizzazione degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO) predeterminati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, stabilendosi all'art. 3 che essi hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e tecnica, secondo quanto disciplinato dal proprio Statuto, ed improntano la propria attività al rispetto dei principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza nonché di equilibrio di bilancio.

L'art. 3 comma 6 della l.r. 14 del 25 luglio 2022 ha disposto che << *La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi, sentita la commissione consiliare competente, **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, definisce, tenuto conto del peso demografico di ciascun comune, della relativa estensione territoriale nonché della dotazione di eventuali impianti di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e dell'adozione di misure per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla raccolta differenziata, **i criteri per determinare la quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'EGATO** e il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso, comprensivi di eventuali oneri e passività gravanti sui beni da conferire. La quota del comune capoluogo di provincia non può, comunque, essere superiore al 40 per cento.>>.*

La deliberazione di Giunta regionale **4 novembre 2022 n. 998**, pubblicata sul B.U.R. n. 94 del 15 novembre 2022, ha approvato lo **schema di Statuto** tipo degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo che detto schema è da intendersi <<*allegato alla presente deliberazione quale **parte integrante e sostanziale***>> e che <<*Il Direttore della direzione regionale Ciclo dei Rifiuti **provvederà agli atti necessari e conseguenti** in attuazione della*

presente deliberazione.>>

Lo schema di statuto tipo stabilisce all'articolo 5 comma 2 che:

*<<2. **entro 30 giorni dalla costituzione dell'assemblea il consiglio direttivo predispone lo statuto dell'EGATO sulla base dello statuto tipo approvato, entro 60 giorni la data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale e lo sottopone all'Assemblea per la sua approvazione entro i successivi 30 giorni;***

*3. Lo Statuto approvato dall'Assemblea è trasmesso, **entro dieci giorni**, alla competente direzione regionale per l'apposizione del visto di conformità alla normativa vigente **entro sessanta giorni** dal ricevimento dell'atto. Decorso detto termine senza che la direzione regionale competente abbia richiesto chiarimenti e formulato rilievi, **lo Statuto diviene efficace >>.***

Con decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio **12 novembre 2022** n. 33 è stato sciolto il Consiglio regionale a seguito delle **dimissioni del Presidente della Regione Lazio**, come previsto dall'art. 44 comma 1 dello Statuto regionale secondo cui *<<1. Le dimissioni volontarie, la rimozione, la decadenza, l'impedimento permanente e la morte del Presidente della Regione comportano le **dimissioni della Giunta regionale** e lo scioglimento del Consiglio regionale>>.*

A partire dal 12 novembre 2022 ha trovato quindi applicazione l'articolo 45, comma 6 dello Statuto regionale in base al quale *<<**La Giunta dimissionaria ai sensi dell'articolo 19, comma 4, dell' articolo 43, comma 2, dell'articolo 44, comma 1, resta in carica, presieduta dal Presidente della Regione ovvero dal Vicepresidente nei casi di rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del Presidente, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto >>.***

Nella specie con il decreto del Presidente della Regione Lazio T00033 del 12 marzo 2021 era stata stabilita la composizione della menzionata **giunta dimissionaria** e confermato vicepresidente della Giunta l'Assessore Daniele Leodori, appunto ai fini dell'esercizio dell'ordinaria amministrazione.

Senonché la medesima giunta dimissionaria e con competenza normativamente limitata alla ordinaria amministrazione, con deliberazione di g.r. **16 novembre 2022 n. 1063, pubblicata in B.U.R. n. 97 del 24 novembre 2022**, ha dichiarato di approvare i criteri di cui all'art. 3 comma 6 della l.r. 14 del **25 luglio 2022** e in particolare:

a) la determinazione della quota di rappresentanza dei Comuni, ovvero Unione

dei Comuni, all'interno di ogni Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani

- b) il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso,
- c) il relativo Allegato "A" comprensivo della tabella 1, parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione.

Il **vicepresidente della Regione Lazio** – anch'egli con competenza normativamente limitata alla ordinaria amministrazione ex art. 45, comma 6 dello Statuto regionale - ha poi adottato il decreto **29 novembre 2022** n. T00188 - recante "*Costituzione dell'Assemblea dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di Frosinone (FR) per la gestione integrata dei rifiuti*".

In tale atto si afferma che <<il presente Decreto di costituzione dell'Assemblea dell'Ente di Gestione dell'Ambito Territoriale Ottimale di Frosinone rientra tra gli atti dovuti in quanto costituisce adempimento di precisi obblighi normativi così come stabilito all'art. 3, comma 8, della Legge regionale 25 luglio 2022, n. 14>>.

Nella stessa data del **29 novembre 2022** sono stati poi adottati gli omologhi decreti di convocazione riferiti agli altri EGATO e, nella specie:

- T00189 – Latina
- T00190 – Viterbo
- T00191 - Città Metropolitana di Roma Capitale per la gestione integrata dei rifiuti con esclusione del territorio di Roma Capitale
- T00193 - Rieti.

Il Comune di Fuggi ha poi ricevuto l'avviso del 29.11.2022 inviato dal vicepresidente della Regione a tutti i sindaci della Provincia di Frosinone per la convocazione dell'assemblea del **7 dicembre 2022** alle ore 11.00 al fine di eleggere il Presidente dell'Assemblea e quindi il comitato direttivo; a tale avviso non era allegata alcuna documentazione inerente alle importanti decisioni da prendere.

Con decreto del Vicepresidente della Regione n. T00195 del **7 dicembre 2022** è stata poi disposta la convocazione dei comizi **per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio**.

In pari data si è tenuta l'assemblea dell'EGATO di Frosinone in cui è stato eletto Presidente il sig. Mario Buschini, già Presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Il Sindaco del Comune di Fuggi non partecipato all'assemblea per le ragioni esposte in una successiva nota e anche perché a tale avviso non era allegata alcuna

documentazione inerente alle importanti decisioni da prendere.

Soltanto due giorni dopo, il **9 dicembre 2022**, i mass media hanno dato notizia della seguente nota, ricevuta e pubblicata dall'Ufficio Stampa della Regione Lazio, con cui sempre il vicepresidente della Regione Lazio ha rinviato la convocazione delle assemblee per la costituzione degli Egato mancanti, vale a dire quelli delle altre provincie del Lazio, tranne Frosinone che è rimasta quindi valida:

*<<Al fine di liberare dalla discussione elettorale la costituzione degli Egato, Enti importanti che come prevedono le norme nazionali e regionali, hanno il compito fondamentale della gestione integrata del ciclo dei rifiuti secondo criteri di efficienza, sostenibilità ambientale e autosufficienza, **sono rinviate le convocazioni dei sindaci per la loro costituzione. Per evitare polemiche e strumentalizzazioni le assemblee per gli Egato mancanti saranno aggiornate dopo il voto del prossimo 12 febbraio**>>.*

In data **14 dicembre 2022** il vicepresidente della Regione ha revocato il precedente decreto n. T00195 del 7 dicembre 2022 e con decreto 14 dicembre 2022, n. T00200 ha fissato per i giorni di domenica 12 e 13 febbraio 2023 le date per il rinnovo del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

In data **27 dicembre 2022** il Presidente dell'EGATO di Frosinone ha convocato l'Assemblea dell'EGAF per il giorno **9 gennaio 2023** per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1-Approvazione dello Statuto.

2-Approvazione della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/01/2023 al 31/12/2027.

3-Nomina del Revisore dei Conti

Dai mass media risulta che lo statuto è stato poi approvato il **9 gennaio 2022**, ma il testo definitivo approvato e vigente non è ancora acquisibile.

Anche a tale assemblea il Sindaco del Comune di Fiuggi non ha partecipato.

In data **9 gennaio 2023** il Presidente dell'EGATO di Frosinone ha convocato l'Assemblea dell'EGAF per il giorno **16 gennaio 2023** per discutere sull'approvazione del bilancio di previsione per il 2023, che risulta di fatto essere stato approvato, nonostante lo stesso preveda il medesimo importo sia per le spese che per le entrate.

Anche a tale assemblea il Sindaco del Comune di Fiuggi non ha partecipato.

In data **11 gennaio 2023** il Sindaco del Comune di Fiuggi ha inviato ai Comuni della Provincia di Frosinone una nota per contestare varie illegittimità dell'operazione

EGAF e con la quale si è riservato l'impugnazione in sede giudiziaria.

Tale nota accentua l'interesse e la legittimazione del ricorrente alla presente impugnazione, già naturalmente sussistente per far parte lo stesso Comune dell'EGAF, ente che deciderà anche della gestione dei rifiuti del Comune di Fiuggi per il prossimo futuro.

Il Comune di Fiuggi ha in particolare l'interesse e ovviamente il diritto che sia verificata subito nel presente giudizio la legittimità degli atti impugnati e relativi alla fase iniziale dell'attività dell'EGAF, anche al fine di evitare pregiudizi nella gestione dei rifiuti a livello comunale che potrebbero essere provocati dai controlli e delle sanzioni comminabili all'autorità di regolazione ARERA, oltre che dalla Corte dei conti.

* * * * *

Gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi, con riserva di motivi aggiunti essendo il ricorrente in possesso soltanto degli atti indicati in epigrafe ai numeri 1), 2) e 3).

A) SULLA D.G.R. 16 NOVEMBRE 2022 N. 1063.

A-1) Violazione degli artt. 44 e 45 dello Statuto della Regione Lazio. Violazione degli articoli 1 e 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione e trasparenza. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Incompetenza.

Come già anticipato in fatto, va ribadito che con decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio **12 novembre 2022** n. 33 è stato sciolto il Consiglio regionale a seguito delle **dimissioni del Presidente della Regione Lazio**, come previsto dall'art. 44 comma 1 dello Statuto regionale secondo cui <<1. *Le dimissioni volontarie, la rimozione, la decadenza, l'impedimento permanente e la morte del Presidente della Regione comportano le **dimissioni della Giunta regionale** e lo scioglimento del Consiglio regionale*>>.

A partire dal 12 novembre 2022 ha trovato quindi applicazione l'articolo 45, comma 6 dello Statuto regionale in base al quale <<**La Giunta dimissionaria** ai sensi dell'articolo 19, comma 4, dell' articolo 43, comma 2, dell'articolo 44, comma 1, **resta in carica, presieduta dal Presidente della Regione ovvero dal Vicepresidente** nei casi di rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del Presidente, **limitatamente all'ordinaria amministrazione**, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto >>.

Nella specie con il decreto del Presidente della Regione Lazio T00033 del 12 marzo 2021 era stata stabilita la composizione della menzionata **giunta dimissionaria**

e confermato vicepresidente della Giunta l'Assessore Daniele Leodori, appunto ai fini dell'esercizio dell'ordinaria amministrazione.

Senonché la medesima giunta dimissionaria e con competenza normativamente limitata alla ordinaria amministrazione, con deliberazione di g.r. **16 novembre 2022 n. 1063, pubblicata in B.U.R. n. 97 del 24 novembre 2022**, ha dichiarato di approvare i criteri di cui all'art. 3 comma 6 della l.r. 14 del **25 luglio 2022** e in particolare:

- a) la determinazione della quota di rappresentanza dei Comuni, ovvero Unione dei Comuni, all'interno di ogni Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani
- b) il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso,
- c) il relativo Allegato "A" comprensivo della tabella 1, parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione.

Tale provvedimento non può certo definirsi di ordinaria amministrazione in quanto idoneo ad incidere sulla politica dei rifiuti che dovrà essere seguita per tutti gli anni futuri dalla nuova amministrazione regionale eletta all'esito delle imminenti elezioni già fissate al 12 e 13 febbraio 2023.

Ciò specialmente se coordinato con il successivo decreto **29 novembre 2022 n. T00188** - recante "*Costituzione dell'Assemblea dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di Frosinone (FR) per la gestione integrata dei rifiuti*", sempre a firma del **vicepresidente della Regione Lazio**, anch'egli con competenza normativamente limitata alla ordinaria amministrazione *ex art. 45, comma 6 dello Statuto regionale*.

In tale atto si afferma che <<*il presente Decreto di costituzione dell'Assemblea dell'Ente di Gestione dell'Ambito Territoriale Ottimale di Frosinone rientra tra gli atti dovuti in quanto costituisce adempimento di precisi obblighi normativi così come stabilito all'art. 3, comma 8, della Legge regionale 25 luglio 2022, n. 14*>>.

Anche tale atto non può essere definito di ordinaria amministrazione, come comprova la circostanza che il medesimo vicepresidente della Regione ha più prudentemente ritenuto di attendere l'esito delle elezioni regionali per deliberare la costituzione dell'assemblea per gli altri EGATO della Regione Lazio, con la nota del 9 dicembre 2022, riportata in fatto.

Come è ben noto, in generale, sono di **straordinaria amministrazione** tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non strettamente necessari per

garantire il regolare andamento della stessa.

A tal riguardo si consideri che in base all'art. 5 della l.r. n. 14/2022 << *L'EGATO esercita, in particolare, i seguenti compiti:*

- a) organizza il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ...;**
- b) determina gli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza e la prossimità nello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento....;**
- c) predisporre, adotta e approva il Piano d'ambito di cui all'articolo 6 .. ;**
- d) monitora, con particolare attenzione all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria, l'attuazione del Piano d'ambito;*
- e) provvede all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'articolo 7;*
- f) disciplina i rapporti con i soggetti affidatari mediante i contratti di servizio di cui all'articolo 7, comma 5;*
- g) determina la tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani ...**
- h) controlla la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;>>.**

In base al successivo art. 6 << **il Piano d'ambito finalizzato a programmare e realizzare la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per ciascun ATO**>> (comma 1) <<**ha durata di quindici anni ed è aggiornato con cadenza almeno quinquennale**>> (comma 3).

<<4. Ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006, il Piano d'ambito contiene:

- a) il programma degli interventi con l'indicazione dei relativi tempi di realizzazione;**
- b) il piano finanziario con l'indicazione, in particolare, delle risorse disponibili, di quelle da reperire e dei proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti.>>.**

Né l'impugnata d.g.r. n. 1063/2022 fornisce alcuna giustificazione sulla sussistenza dei poteri della giunta dimissionaria ad approvare i criteri in questione né, fatto ancor più grave, rappresenta la circostanza di essere una "giunta dimissionaria" con poteri limitati all'ordinaria amministrazione per effetto delle precedenti dimissioni del Presidente della Regione, anch'esse non rese note nella delibera.

Né i provvedimenti regionali hanno addotto la sussistenza di serie e concrete ragioni di urgenza, che tra l'altro sicuramente non sussistevano atteso che il termine

di sessanta giorni previsto dall'art. 3 comma 8 della l.r. 14 del 25 luglio 2022 per la costituzione dell'assemblea è indubbiamente un termine ordinatorio e sollecitatorio (non essendo prevista alcuna sanzione nel caso di sua violazione) al pari di quello previsto al precedente comma 6 per la determinazione dei criteri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 25 luglio 2022, avvenuta con la d.g.r. n. 1063 del 16 novembre 2022, oltre il previsto termine del 25 settembre 2022.

A-2) Violazione dell'art. 3 comma 6 della l.r. 14 del 25 luglio 2022. Violazione degli articoli 1 e 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione e trasparenza. Eccesso di potere per carenza d'istruttoria.

L'art. 3 comma 6 della l.r. 14 del 25 luglio 2022 stabilisce che << *La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tenuto conto del peso demografico di ciascun comune, della relativa estensione territoriale nonché della dotazione di eventuali impianti di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e dell'adozione di misure per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla raccolta differenziata, i criteri per determinare la quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'EGATO e il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso, comprensivi di eventuali oneri e passività gravanti sui beni da conferire. La quota del comune capoluogo di provincia non può, comunque, essere superiore al 40 per cento.*>>.

L'impugnata d.g.r. 16 novembre 2022 n. 1063 ha testualmente deliberato <<*DI APPROVARE i criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso, di cui all'Allegato "A" comprensivo della tabella 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*>>.

Tuttavia né il testo della d.g.r. n. 1063/2022 né il suo allegato rendono noti i passaggi logici e i calcoli effettuati che hanno condotto all'assegnazione del valore ponderale (quote) ad ogni Comune per assegnare le quote in base ai seguenti n. 4 criteri predeterminati dalla l.r. n. 14/2022:

- 1) peso demografico di ciascun comune,
- 2) relativa estensione territoriale
- 3) dotazione di eventuali impianti di raccolta, trattamento e smaltimento dei

rifiuti urbani

- 4) adozione di misure per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla raccolta differenziata.

Nella specie nella premessa dell'allegato A si rappresenta che <<Al fine di garantire un criterio ponderale univoco di elaborazione dei dati sono stati utilizzati i seguenti indicatori:

1) popolazione residente secondo i più aggiornati dati ISTAT disponibili (incidenza del 40%);

2) estensione territoriale dei singoli Comuni (incidenza del 10%);

3) tasso di raccolta differenziata (RD) elaborato in base ai più aggiornati dati ISPRA disponibili (incidenza del 20%);

4) presenza di impianti di recupero/smaltimento, anche intermedi, impattanti sul territorio di competenza dei singoli Comuni (incidenza del 30%).>>.

È in particolare incomprensibile il peso ponderato di 1,95 assegnato al Comune di Fiuggi.

In buona sostanza, la delibera enuncia i principi secondo cui sono calcolate le quote ma non motiva le assegnazioni finali né richiama atti amministrativi che abbiano svolto tali computi.

Né la carenza di motivazione può essere esclusa dalla mera indicazione di un parere della commissione consiliare competente espresso nella seduta del 9 novembre 2022, tuttora ignoto, che in via cautelativa si impugna con il presente ricorso pur trattandosi di atto endoprocedimentale e non provvedimento, con riserva di motivi aggiunti a seguito della sua acquisizione.

Invero i criteri dettagliati avrebbero dovuto essere esternati nella delibera di giunta come previsto dall'art. 3 comma 6, l.r. n. 14/2022.

È quindi palese la l'illegittimità della d.g.r. n. 1063/2022 per i vizi rubricati, tra cui la carenza d'istruttoria spiegabile anche alla luce dei successivi motivi che stigmatizzano la solerzia che ha contraddistinto l'adozione degli atti impugnati).

A-3) Violazione dell'art. 3 comma 6 della l.r. 14 del 25 luglio 2022. Violazione degli articoli 1 e 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione e trasparenza. Eccesso di potere per carenza d'istruttoria.

L'art. 3 comma 6 della l.r. 14 del 25 luglio 2022 stabilisce che << La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri per determinare la quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'EGATO e **il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso, comprensivi di eventuali oneri e passività**

gravanti sui beni da conferire.>>.

Con la d.g.r n. 1063/2022 è stato però deliberato che << *I conferimenti patrimoniali sub specie costituendo i contributi dei soci (nel caso di specie i Comuni) alla formazione del patrimonio dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività dello stesso, dovranno essere individuati specificatamente dai Comuni-Soci per garantire l'applicabilità dell'art. 3 comma 12) della L. 14/22 il quale statuisce che "(...) il patrimonio dell'EGATO è costituito, in particolare, da:*

a) un fondo di dotazione istituito, all'atto della costituzione dell'Assemblea, dai comuni sulla base della rispettiva quota di rappresentanza all'interno dell'EGATO;

b) eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi;

c) acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri (...).

Ciò posto i beni da individuare a titolo di cd. "conferimenti patrimoniali", comprensivi di eventuali oneri e passività, sulla scorta delle rispettive quote di rappresentanza all'uopo assegnate, dovranno propendere verso beni che riescano a garantire un sollecito avvio dell'attività specifica dell'Egato e conseguentemente il regolare svolgimento delle attività medesime da parte di quest'ultimo, dettate dalla L.R. 14/22, e di cui allo Statuto e al Regolamento Interno.>>.

È quindi accaduto che la giunta dimissionaria, avendo agito in fretta per adottare gli impugnati provvedimenti prima delle imminenti elezioni, ha in pratica delegato a ciascun comune il potere – che la legge regionale aveva attribuito in via esclusiva alla Regione Lazio - di individuare i criteri per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dell'EGATO, comprensivi di eventuali oneri e passività gravanti sui beni da conferire.

Ma siffatta sostanziale "delega di funzioni" è palesemente illegittima perché, oltre a non essere autorizzata dalla legge, neanche impartisce ai comuni – tra cui il ricorrente comune di Fiuggi - criteri certi e univoci per quantificare i conferimenti che in base all'art. 3 comma 12 possono riguardare anche << *b) eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi*>>.

Tale singolare decisione è quindi idonea a generare una gravissima confusione perché rimette all'arbitrio dei singoli comuni di decidere quanti conferimenti patrimoniali elargire all'EGATO, in tal modo generando anche la conseguenza verosimile di un proliferare di contenziosi oltre alle disparità di trattamento e favoritismi per i comuni più vicini alla forza politica che uscirà vincitrice alle imminenti

elezioni del 12 e 13 febbraio 2023.

A-4) Violazione dell'art. 3 comma 6 e 7 della l.r. 14 del 25 luglio 2022. Violazione degli articoli 1 e 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione e trasparenza. Eccesso di potere per carenza d'istruttoria.

L'art. 3 comma 7 della l.r. n. 14 del 25 luglio 2022 stabilisce che << **Con la deliberazione di cui al comma 6** sono definiti, altresì, i criteri per concedere agevolazioni sulla Tassa sui rifiuti (TARI) agli utenti residenti nei comuni in cui hanno sede gli impianti di gestione dei rifiuti.>>.

È però accaduto che con la d.g.r. n. 1063/2022 la giunta dimissionaria – sempre a causa della segnalata solerzia degna di miglior causa - ha violato arbitrariamente la prescrizione legislativa regionale senza neanche fornire alcuna giustificazione ma semplicemente avendo <<ritenuto di demandare a successiva deliberazione la definizione dei criteri di cui all'art.3, comma 7 Legge Regionale n.14/2022>>.

Tale violazione non è meramente formale in quanto la precisa prescrizione della richiamata norma regionale che ha richiesto una unica delibera che decidesse contestualmente sia sui criteri dei conferimenti patrimoniali dei Comuni all'EGATO sia sulle agevolazioni sulla tassa sui rifiuti trova una sua ovvia spiegazione nell'evidente nesso logico e concreto tra i conferimenti dei Comuni all'EGATO e la tassa sui rifiuti (TARI) che consente ai Comuni di effettuare i conferimenti all'EGATO.

A-5) Violazione degli articoli 1 e 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione e trasparenza. Eccesso di potere per sviamento.

Come evidenziato anche dai mass media, la solerzia con cui la giunta dimissionaria – pur non avendone i poteri – si è peritata di assumere un atto così importante come la determinazione dei criteri di cui alla d.g.r. n. 1063 del 16 novembre 2022, appare dettata allo sviato fine di creare i presupposti per la costituzione dell'EGATO di Frosinone e la nomina del suo Presidente nella persona del sig. Mario Buschini (già Presidente del Consiglio regionale), le cui illegittimità sono rappresentate nei successivi motivi.

Ciò tanto più ove si consideri che il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 3 comma 6 della l.r. n. 14/2022 è indubbiamente un termine ordinatorio e sollecitatorio (non essendo prevista alcuna sanzione nel caso di sua violazione).

A-6) Violazione dell'art. 3 commi 3, 4 e 6 della l.r. 14 del 25 luglio 2022. Violazione degli articoli 1 e 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione e

trasparenza. Eccesso di potere per carenza d'istruttoria.

L'art. 3 comma 6 della l.r. 14 del 25 luglio 2022 stabilisce che << *La Giunta regionale, con propria deliberazione.... definisce, tenuto conto del peso demografico **di ciascun comune**, della relativa estensione territoriale nonché della dotazione di eventuali impianti di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e dell'adozione di misure per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla raccolta differenziata, i criteri per determinare la quota di rappresentanza **dei comuni** all'interno dell'EGATO e il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso, comprensivi di eventuali oneri e passività gravanti sui beni da conferire. La quota del comune capoluogo di provincia non può, comunque, essere superiore al 40 per cento.>>.*

Senonché l'allegato 1 della d.g.r. n. 1063/2022 non ha provveduto a individuare la quota di rappresentanza all'interno dell'EGATO **per ciascun comune**, avendo operato arbitrariamente un raggruppamento di n. 10 Comuni e, nel dettaglio, Acquafondata, Belmonte Castello, Gallinaro, Picinisco, San Donato Val di Comino, Settefrati, Terelle, Vicalvi, Villa Latina e Viticuso.

Tale raggruppamento di comuni è definito nell'allegato 1 come <<**Unione Comuni 'Val Comino'**>>, che però nulla ha a che vedere con l'ente amministrativo <<**Unione dei Comuni 'Valle di Comino'**>> composto dai soli n. 5 comuni di Alvito (che non fa parte del primo raggruppamento), Gallinaro, San Donato Val di Comino, Settefrati, Vicalvi.

La percentuale di quote assegnata ai predetti dieci comuni è indivisa né sono indicati i criteri per ricondurre ad ogni singolo comune il proprio peso in assemblea.

Ma la cosa più grave è che non si comprende se il potere di partecipare all'assemblea sia attribuito alle Unioni di Comuni quali enti amministrativi già costituiti e dotati di un Presidente o alle Unioni di Comuni intese come mere aggregazioni di dati presenti nel Catasto nazionale rifiuti e nell'allegato 1 della d.g.r. n. 1063 e del decreto di convocazione n. 998 del 29.11.2022.

È quindi evidente la violazione delle norme rubricate che non fanno mai riferimento ad aggregazioni o unioni di comuni ma sempre e soltanto **a ciascun comune** tenuto anche conto che in base all'art. 3 comma 4 della l.r. n. 14 per l'elezione del Presidente << *è richiesto il voto favorevole di un numero di comuni pari almeno alla metà dei partecipanti all'EGATO, che rappresentino la maggioranza delle quote totali di rappresentanza all'interno dell'EGATO determinate ai sensi del comma 6*>>.

A-7) Violazione dell'art. 3 commi 3, 4 e 6 della l.r. 14 del 25 luglio 2022.

Violazione degli articoli 1 e 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione e trasparenza. Eccesso di potere per carenza d'istruttoria.

La violazione contestata nel precedente motivo potrebbe essere stata generata dalla circostanza che per i ridetti dieci comuni l'ISPRA ha trasmesso in forma aggregata il dato relativo al tasso di raccolta differenziata (RD).

È però illegittima, ai fini dell'assegnazione del valore ponderale (quote) **a ciascun Comune dell'EGATO**, la previsione di basare la valutazione del parametro relativo alla "*adozione di misure per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla raccolta differenziata*", prescritto dalla l.r. n. 14, esclusivamente sui dati ISPRA relativi al tasso di raccolta differenziata (RD), che sono notoriamente predisposti in forma aggregata per i menzionati dieci comuni, come risulta dal catasto nazionale dei rifiuti.

A-8) Violazione dell'art. 3 commi 3, 4 e 6 della l.r. 14 del 25 luglio 2022. Violazione degli articoli 1 e 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione e trasparenza. Eccesso di potere per carenza d'istruttoria.

A prescindere dalla violazione contestata nel precedente motivo, va rilevato che la stessa d.g.r. n. 1063 ha stabilito che il tasso di raccolta differenziata (RD) incide soltanto per il 20 % ai fini dell'individuazione della quota di pertinenza del ciascun comune.

Pertanto avrebbero dovuto utilizzarsi gli altri seguenti indicatori, sicuramente disponibili per ciascuno dei ridetti comuni, aventi incidenza complessiva dell'80 % ai fini di detta individuazione:

- a) popolazione residente secondo i più aggiornati dati ISTAT disponibili (incidenza del 40%);
- b) estensione territoriale dei singoli Comuni (incidenza del 10%);
- c) presenza di impianti di recupero/smaltimento, anche intermedi, impattanti sul territorio di competenza dei singoli Comuni (incidenza del 30%).

A-9) Violazione dell'art. 3 commi 3, 4 e 6 della l.r. 14 del 25 luglio 2022. Violazione degli articoli 1 e 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione e trasparenza. Eccesso di potere per carenza d'istruttoria.

Va poi rilevato che i dati relativi al predetto raggruppamento di comuni, presenti nell'allegato alla d.g.r. n. 1063, neanche corrispondono perfettamente a quelli dell'ISPRA e risultanti nel Catasto nazionale rifiuti, come si rileva dalle seguenti

osservazioni.

I

Il comune di Villa Latina, inserito nell'Unione indicata della d.g.r. n. 1063, compare nell'aggregato fornito da Ispra solo nel 2020 (precedentemente il dato era disponibile per il singolo comune); ciò lascerebbe dedurre che i dati utilizzati per il calcolo delle quote siano relativi a tale annualità (2020).

Nell'aggregato 2020 ISPRA, però, appare anche il Comune di Alvito, che – invece – nella tabella allegata alla d.g.r. n. 1063 è indicato singolarmente con una propria quota di rappresentanza, al di fuori dell'aggregazione.

Il più recente dato di raccolta differenziata di Alvito, che avrebbe consentito il calcolo della singola quota di rappresentanza è del 2019.

Parrebbe quindi che per l'aggregazione di 10 comuni (che secondo i dati Ispra sarebbero invece 11, Alvito compreso) siano stati utilizzati i dati di raccolta differenziata relativi al 2020 (comprendenti anche Alvito), mentre per Alvito – cancellato dall'elenco dell'aggregazione fornito da Ispra (e posto singolarmente nella tabella) siano stati utilizzati i dati 2019.

Ciò posto, l'assenza di indicazione dei calcoli effettuati non consente di capire se dai valori utilizzati per i 10 comuni aggregati siano stati sottratti quelli relativi ad Alvito ed è peraltro certo che non potevano essere sottratti ai dati 2020 i dati registrati per il 2019.

II

La provincia di Frosinone, oltre alla già ricordata Unione di Comuni **Valle di Comino'** (da non confondersi con l'aggregazione "Val di Comino" creata solo per finalità di calcolo) presenta anche altre Unioni: Del Lacerno e del Fibreno; Cinque Città; Degli Ernici; Delle Mainarde.

Alcune di queste (come sicuramente della Del Lacerno e del Fibreno - comuni di Posta Fibreno, Broccostella, Campoli Appennino, Pescosolido, Fontechiari) gestiscono la raccolta differenziata per conto dei Comuni aderenti. Al riguardo, però, la d.g.r. n. 1063 non fa cenno a tali Unioni di Comuni ed assegna ai singoli municipi specifiche quote di rappresentanza, per il semplice fatto che il Catasto Ispra fornisce in questo caso i dati per singoli comuni: a riprova, se ce ne fosse bisogno, che le 'unioni' citate in tali atti non sono enti amministrativi ma mere e improprie aggregazioni di dati

statistici.

Tutti i superiori vizi relativi alla d.g.r. n. 1063/2022 determinano, a loro volta, l'illegittimità in via derivata di tutti gli atti conseguenti, ivi compresi:

- il decreto 29 novembre 2022 n. T00188 recante << **Costituzione dell'Assemblea dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di Frosinone (FR) per la gestione integrata dei rifiuti**>>, a firma del vicepresidente della Regione Lazio;

- le decisioni assunte dall'assemblea dell'EGAF-EGATO di Frosinone, ivi incluse: **a)** quella con cui è stato eletto Presidente il sig. Mario Buschini il 7 dicembre 2022; **b)** quella 9 gennaio 2023 in cui è stato approvato lo statuto, la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/01/2023 al 31/12/2027 e la nomina del revisore dei conti; **c)** quella del 15 gennaio 2023 in cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'anno 2023.

B. SULLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'EGATO.

B.1) Violazione degli artt. 44 e 45 dello Statuto della Regione Lazio. Violazione dell'art. 3 comma 8 della l.r. 14 del 25 luglio 2022. Violazione degli articoli 1 e 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione e trasparenza. Eccesso di potere per carenza dei presupposti.

L'art. 3 comma 8 della l.r. 14 del 25 luglio 2022 ha disposto che <<**Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 6, il Presidente della Regione, con proprio decreto, costituisce l'Assemblea e la convoca per l'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo. Il medesimo decreto individua, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, le quote di rappresentanza di ciascun comune all'interno dell'EGATO e la relativa quota di conferimenti patrimoniali**>>.

Si è già scritto sopra che il termine di sessanta giorni per la costituzione dell'assemblea è indubbiamente un termine ordinatorio e sollecitatorio (non essendo prevista alcuna sanzione nel caso di sua violazione) al pari di quello previsto al precedente comma 6 per la determinazione dei criteri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 25 luglio 2022, avvenuta con la d.g.r. n. 1063 del 16 novembre 2022, oltre il previsto termine del 25 settembre 2022.

Tuttavia il **vicepresidente della Regione Lazio** – anch'egli con competenza normativamente limitata alla ordinaria amministrazione ex art. 45, comma 6 dello Statuto regionale - ha adottato il decreto **29 novembre 2022** n. T00188 - recante

“Costituzione dell’Assemblea dell’Ente di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di Frosinone (FR) per la gestione integrata dei rifiuti”.

In tale atto si afferma che *<<il presente Decreto di costituzione dell’Assemblea dell’Ente di Gestione dell’Ambito Territoriale Ottimale di Frosinone rientra tra gli atti dovuti in quanto costituisce adempimento di precisi obblighi normativi così come stabilito all’art. 3, comma 8, della Legge regionale 25 luglio 2022, n. 14>>.*

Anche tale atto non può essere definito di ordinaria amministrazione, come comprova la circostanza che il medesimo vicepresidente della Regione ha più prudentemente ritenuto di attendere l’esito delle elezioni regionali per deliberare la costituzione dell’assemblea per gli altri EGATO della Regione Lazio.

B-2) Violazione dell’art. 3 comma 4 della l.r. 14 del 25 luglio 2022. Violazione degli articoli 1 e 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione e trasparenza. Eccesso di potere per carenza dei presupposti.

Il Comune di Fiuggi ha poi ricevuto l’avviso del 29.11.2022 inviato dal vicepresidente della Regione a tutti i sindaci della Provincia di Frosinone per la convocazione dell’assemblea del 7 dicembre 2022 alle ore 11.00 al fine di eleggere il Presidente dell’Assemblea e quindi il comitato direttivo; **a tale avviso non era però allegata alcuna documentazione inerente alle importanti decisioni da prendere.**

Il 7 dicembre 2022 si è tenuta l’assemblea dell’EGATO di Frosinone in cui è stato eletto Presidente il sig. Mario Buschini, già Presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Il Sindaco del Comune di Fiuggi non partecipato all’assemblea per le ragioni esposte in una successiva nota e anche perché a tale avviso non era allegata alcuna documentazione inerente alle importanti decisioni da prendere, con violazione delle norme rubricate.

B-3) Violazione dell’art. 3 comma 4 della l.r. 14 del 25 luglio 2022. Violazione degli articoli 1 e 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione e trasparenza. Eccesso di potere per carenza dei presupposti.

Con il decreto **29 novembre 2022** il vicepresidente della Regione Lazio ha poi deciso *<<4. di procedere ad individuare nell’ambito della prima seduta della costituita Assemblea il Presidente della Provincia di Frosinone quale coordinatore per i lavori della stessa **fino alla nomina effettiva del Presidente dell’Assemblea dell’EGATO di Frosinone;***

*5. di richiamare i compiti dell’Assemblea dell’EGATO di Frosinone, in primo luogo **finalizzati alla nomina del Presidente dei membri del comitato direttivo per poi***

procedere alla definizione dello Statuto e del Regolamento dell'Ente EGATO>>.

Appare però palesemente legittima la prescrizione di posticipare, rispetto all'elezione del presidente e del comitato direttivo cui è stata data precedenza, l'approvazione dello statuto che stabilisce le regole per eleggere il medesimo presidente e il comitato direttivo.

Si tratta di un'inversione procedimentale che ha di fatto determinato l'anomala circostanza che è stato eletto prima il Presidente e il Comitato direttivo nell'assemblea del 7 dicembre 2022 e soltanto il 9 gennaio 2023 è stato approvato lo statuto dell'EGATO con le norme per eleggere i predetti organi ormai già eletti (!).

Per di più nello statuto approvato non esiste la denominazione di "Comitato direttivo" ma quella di "Consiglio direttivo" (!).

B-4) Violazione dell'art. 3 comma 4 della l.r. 14 del 25 luglio 2022. Violazione degli articoli 1 e 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione e trasparenza. Eccesso di potere per carenza dei presupposti.

Con il decreto **29 novembre 2022** il vicepresidente della Regione Lazio ha deciso:

<<1. di costituire ai sensi del comma 8 della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14, l'Assemblea dell'Ente di Gestione dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) composta dai **Sindaci dei Comuni o Unioni dei Comuni**, ovvero loro delegati, individuati tra consiglieri o assessori comunali, ognuno in rappresentanza del Comune **o delle Unioni dei Comuni**, appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale di Frosinone nel rispetto di quanto disciplinato dalla medesima Legge Regionale n. 14/2022 costitutiva dell'Ente;

2. di asseverare che **ogni rappresentante del Comune partecipa all'Assemblea con una quota di rappresentanza pari al peso ponderato calcolato sui principi indicati nella Legge Regionale n. 14/2022 ed i criteri definiti dalla Delibera di Giunta regionale n. 1063 del 16 novembre 2022 al suo Allegato "A" che ne indica l'espressa quantificazione.**>>.

In disparte il plateale errore di coniare la nuova qualifica inesistente di "Sindaci delle Unioni di Comuni", è palese la violazione dell'art. 3 comma 4 della l.r. 14 che non ha mai contemplato l'istituto delle "Unioni dei Comuni", stabilendo invece quanto segue:

<<4. Sono organi dell'EGATO:

a) **l'Assemblea, composta dai sindaci dei comuni** appartenenti all'EGATO ovvero da loro delegati individuati tra consiglieri o assessori comunali;

b) il Presidente, **eletto a maggioranza dai componenti dell'Assemblea**, tra

*soggetti di alta professionalità e comprovata esperienza nel settore pubblico o privato; per la sua elezione è richiesto il **voto favorevole di un numero di comuni** pari almeno alla metà dei partecipanti all'EGATO, che rappresentino la maggioranza delle quote totali di rappresentanza all'interno dell'EGATO determinate ai sensi del comma 6;>>.*

Senonché in base alla riportata previsione del decreto del 29.11.2022 sembrerebbe che – nel caso in cui la gestione è affidata ad un'Unione di Comuni – sia il presidente di tale ente (e non i singoli sindaci dei comuni che ne fanno parte) a esprimere il voto in assemblea. Avrebbe diritto di voto, insomma, solo il presidente dell'unione e non i sindaci che ne fanno parte.

Tale meccanismo, però, è incompatibile con quelli chiaramente dettati dalla legge regionale che – ad esempio – **per l'elezione del presidente** richiede due specifiche maggioranze: quella dei sindaci che fanno parte dell'assemblea (quindi tutti che siano in un aggregato o no) e delle quote: ogni sindaco che vota deve quindi, necessariamente, avere anche una quota di rappresentanza 'abbinata'.

Ma la cosa più grave è che non si comprende se il potere di partecipare all'assemblea sia attribuito alle Unioni di Comuni quali enti amministrativi già costituiti e dotati di un Presidente o alle Unioni di Comuni intese come mere aggregazioni di dati presenti nel Catasto nazionale rifiuti e nell'allegato 1 della d.g.r. n. 1063 e del decreto di convocazione n. 998 del 29.11.2022.

Invero nell'avviso del 29.11.2022 inviato dal vicepresidente della Regione a tutti i sindaci per la convocazione dell'assemblea del 7 dicembre 2022 è stato precisato che *<<Il rappresentante di ogni comune a partecipare all'assemblea è il sindaco oppure suo delegato assessore o consigliere eletto nel rispetto di quanto disciplinato al suo art. 3 della Legge regionale 14/22. Per questo si rappresenta che per la partecipazione all'assemblea il rappresentante deve essere munito di apposito titolo qualora sia diverso dal sindaco stesso. La stessa cosa si rende necessaria per **l'unione dei comuni, rappresentata da un unico soggetto appositamente individuato**>>.*

Non sono state però prescritte le modalità per l'individuazione del soggetto che potesse rappresentare le unioni di comuni intese come mere aggregazioni di dati presenti nel Catasto nazionale rifiuti e nell'allegato 1 della d.g.r. n. 1063 e del decreto di convocazione n. 998 del 29.11.2022.

B-5) Violazione dell'art. 3 commi 3, 4 e 8 della l.r. 14 del 25 luglio 2022. Violazione degli articoli 1 e 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione e

trasparenza. Eccesso di potere per carenza d'istruttoria.

L'art. 3 comma 8, l.r. n. 14 cit. stabilisce che << Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 6, il Presidente della Regione, con proprio decreto, costituisce l'Assemblea e la convoca per l'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo. **Il medesimo decreto individua, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, le quote di rappresentanza di ciascun comune all'interno dell'EGATO e la relativa quota di conferimenti patrimoniali.**>>.

Ma con il decreto **29 novembre 2022** il vicepresidente della Regione Lazio si è limitato a riproporre la stessa tabella con i valori già forniti dalla d.g.r. n. 1063 decidendo <<2. di asseverare che ogni rappresentante del Comune partecipa all'Assemblea con una quota di rappresentanza pari al peso ponderato calcolato sui principi indicati nella Legge Regionale n. 14/2022 ed i criteri definiti dalla Delibera di Giunta regionale n. 1063 del 16 novembre 2022 al suo Allegato "A" che ne indica l'espressa quantificazione. **Per completezza si riporta allegato al presente Decreto l'indicazione della quota di rappresentanza per ogni partecipante.**>>.

B-6) Violazione degli articoli 1 e 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione e trasparenza. Eccesso di potere per sviamento.

Anche in questo caso appare anomala la solerzia con cui il vicepresidente della Regione – pur non avendone i poteri – si è peritato di assumere un atto così importante come la convocazione dell'assemblea dell'EGATO di Frosinone finalizzata alla sua costituzione che appare dettata allo sviato fine di creare i presupposti per la nomina del suo Presidente nella persona del sig. Mario Buschini (già Presidente del Consiglio regionale), peraltro avvenuta senza alcuna procedura di individuazione che consentisse altre candidature.

Ciò tanto più ove si consideri che il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 3 comma 8 della l.r. n. 14/2022 è indubbiamente un termine ordinatorio e sollecitatorio (non essendo prevista alcuna sanzione nel caso di sua violazione).

Tutti i superiori vizi relativi al decreto 29 novembre 2022 n. T00188 del vicepresidente della Regione Lazio comporta l'illegittimità in via derivata di tutti gli atti conseguenti, ivi comprese:

- le decisioni assunte dall'assemblea dell'EGAF-EGATO di Frosinone, ivi incluse:
a) quella con cui è stato eletto Presidente il sig. Mario Buschini il 7 dicembre 2022; **b)** quella 9 gennaio 2023 in cui è stato approvato lo statuto, la convenzione per

l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/01/2023 al 31/12/2027 e la nomina del revisore dei conti; **c)** quella del 15 gennaio 2023 in cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'anno 2023.

C. SULL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'EGATO DI FROSINONE.

C.1) Violazione dell'art. 3 comma 4 della l.r. 14 del 25 luglio 2022. Violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione. Eccesso di potere per carenza dei presupposti.

L'art. 3 comma 4, l.r. n. 14 cit. stabilisce che *<il Presidente, eletto a maggioranza dai componenti dell'Assemblea, tra soggetti di alta professionalità e comprovata esperienza nel settore pubblico o privato; per la sua elezione è richiesto il voto favorevole di un numero di comuni pari almeno alla metà dei partecipanti all'EGATO, che rappresentino la maggioranza delle quote totali di rappresentanza all'interno dell'EGATO determinate ai sensi del comma 6;>>*

La locuzione **“alta professionalità e comprovata esperienza nel settore pubblico o privato”** con l'utilizzo della congiunzione “e” e non di quella alternativa “o” lascia chiaramente intendere che il legislatore regionale ha ragionevolmente preteso non soltanto il requisito della comprovata esperienza ma anche quello specifico e distinto dell'alta professionalità.

Ciò posto, il requisito dell'alta professionalità presuppone necessariamente a titoli accademici e/o iscrizioni ad albi professionali perché altrimenti non avrebbe alcuna differenza con quello della comprovata esperienza nel settore pubblico o privato.

Nella presente fattispecie il curriculum vitae del sig. Mauro Buschini, neo-eletto Presidente dell'EGATO di Frosinone (EGAF), dimostra soltanto una comprovata esperienza nel settore pubblico o privato ma non anche l'alta professionalità correlata a titoli accademici e/o iscrizioni ad albi professionali.

Significativa della natura prettamente politica dell'incarico attribuitogli – per di più senza alcuna selezione comparativa - è che è stato lo stesso a sottoscrivere la deliberazione del Consiglio regionale della regione Lazio n. 4 del 5 agosto 2020, quale Presidente del Consiglio regionale, recante approvazione, ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., del piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, ovviamente propedeutico all'istituzione dell'EGATO di Frosinone.

Va comunque rappresentato che allo stato il ricorrente non è in possesso del verbale di elezione e della delibera di approvazione del risultato elettorale, per cui si

riserva la proposizione di motivi aggiunti.

ISTANZA CAUTELARE

Si rende necessaria la proposizione dell'istanza cautelare in quanto i tempi fisiologici di attesa della pubblica udienza rischiano oggettivamente di far venir meno l'interesse al ricorso del Comune di Fiuggi al momento della decisione della causa.

L'EGATO di Frosinone – dopo essere stato costituito grazie ai provvedimenti (che si ritengono gravemente illegittimi) della giunta regionale dimissionaria e del vicepresidente - ha, infatti, già avviato a forte (se non addirittura “folle”, usando l'ironia) velocità la sua attività istituzionale, nominando il Presidente, approvando lo Statuto e il bilancio di previsione e si accinge pertanto a svolgere i compiti attribuitigli dall'art. 5 della l.r. n. 14/2022, tra i quali:

*<<a) **organizza il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ...;***

b) determina gli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza e la prossimità nello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento....;

c) predispone, adotta e approva il Piano d'ambito di cui all'articolo 6 .. ;

d) monitora, con particolare attenzione all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria, l'attuazione del Piano d'ambito;

*e) **provvede all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'articolo7;***

f) disciplina i rapporti con i soggetti affidatari mediante i contratti di servizio di cui all'articolo 7, comma 5;

*g) **determina la tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani ...***

*h) **controlla la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**;>>.*

Sono tutte attività che incidono ovviamente in modo diretto sulla gestione dei rifiuti del ricorrente Comune di Fiuggi.

I provvedimenti impugnati sono quindi idonei a vincolare la politica dei rifiuti che dovrà essere seguita per tutti gli anni futuri dalla nuova amministrazione regionale che sarà eletta all'esito delle imminenti elezioni già fissate al 12 e 13 febbraio 2023.

Sarebbe, quindi, oggettivamente rispondente anche all'interesse pubblico l'adozione di un'ordinanza cautelare che sospenda l'efficacia degli atti impugnati o, quanto meno, si limiti ad inibire all'EGAF l'adozione di ulteriori atti sino alla decisione del ricorso con sentenza che si chiedi possa avvenire in tempi celeri, compatibilmente

con le esigenze organizzative di codesta ecc.ma Sezione, tenuto conto della particolare importanza della controversia.

Va infatti considerato che sarebbe sicuramente peggiore il pregiudizio per l'interesse pubblico qualora l'attività dell'EGAF continuasse in modo indisturbato per poi essere dichiarata illegittima e annullata a distanza di anni.

In via subordinata, si chiede quanto meno l'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 comma 8 c.p.a. mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Quanto al *fumus boni iuris*, si ritiene comprovato dai motivi di ricorso.

CONCLUSIONI

Si chiede, in accoglimento di tutte le istanze avanzate nel ricorso, l'annullamento degli atti impugnati, previa tutela cautelare, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi di giudizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminabile.

avv. Fabio Raponi

